



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Scaricato dal sito www.rdb115.org

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001; sottoscritto il 24 maggio 2000;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, sottoscritto in data 24 aprile 2002;

Visto il contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sottoscritto in data 24 maggio 2000 e stipulato il 30 luglio 2002;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo -2002-2005 sottoscritto in data 26 maggio 2004;

Visto l'accordo sull'art. 31 del C.C.N.L. e l'art. 59 del C.C.I., stipulato in data 20 novembre 2002, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. e del C.C.I.;

Visto l'accordo sull'art. 14 del C.C.N.L., stipulato in data 04 giugno 2003, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. e del C.C.I.;

Visto l'accordo in data 1 ottobre 2004, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. e del C.C.I., con il quale viene sospesa l'applicazione del comma 1, lettera e) del citato art. 14, del C.C.I. del 30 luglio 2002 ;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997 sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 recante: "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75 recante: "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2001 relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali dell'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione delle leggi 10 agosto 2000 n. 246 e 21 marzo 2001 n. 75;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2002 risultavano vacanti n.137 posti (121 da generico, 5 da sommozzatore, da 5 portuale, 1 da radioriparatore, 5 da elicotterista) nel profilo professionale di capo reparto nell'ambito dell'area funzionale B – posizione economica B3;

DECRETA

Art. 1

(posti disponibili nel profilo di capo reparto e modalità d'accesso)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Scaricato dal sito www.rdb115.org

- 2 -

E' indetta una procedura selettiva per n.137 posti nel profilo di capo reparto – area funzionale B, posizione economica B3 conferibili con decorrenza 1.1.2003, riservata esclusivamente al personale in servizio appartenente al profilo professionale di capo squadra posizione economica B2, e al personale appartenente a tale profilo e successivamente transitato nel settore aeronavigante ai sensi del D.M. N.108/04 del 16 luglio 2004.

In entrambi i casi il personale deve essere in possesso – alla data del 31.12.2002 – di una anzianità minima di 5 anni di servizio nella qualifica di capo squadra.

Per difetto del predetto requisito l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

L'accesso al profilo di capo reparto avviene attraverso il superamento di uno specifico corso di qualificazione al quale si accede sulla base di una graduatoria per titoli formata ai sensi del successivo art. 5.

Art. 2

(presentazione della domanda)

Le domande di ammissione alla procedura per il passaggio al profilo di capo reparto - posizione economica B3 - redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando (all.A) - devono essere presentate presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco o le Direzioni Centrali di appartenenza per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento, pena l'esclusione, entro il

La data di presentazione delle domande è documentata dal timbro a data apposto sulla stessa dal Comando provinciale VV.F. o dalla Direzione Centrale ricevente.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) sede di servizio;
- d) titolo di studio posseduto
- e) anzianità nella posizione economica attuale (caposquadra);
- f) precedente anzianità di servizio;
- g) restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) eventuali periodi usufruiti di aspettativa per motivi personali o di famiglia, che non prevedono la maturazione dell'anzianità di servizio;
- i) eventuali periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- l) eventuali corsi di aggiornamento professionale;
- m) aver espletato mansioni superiori risultanti da atti formali coevi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Scaricato dal sito www.rdb115.org

- 3 -

Art. 3 (commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 (titoli e punteggi)

Titoli di studio

- Diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente punti 1,50
- Laurea (ex diploma di laurea breve) punti 2,50
- Laurea specialistica (ex diploma di laurea) punti 3,50
- Specializzazione post - laurea punti 4,50

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da luogo al punteggio più elevato; i punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale del profilo a concorso.

Corsi di aggiornamento professionale

La partecipazione come discente a corsi di aggiornamento professionale o percorsi formativi, anche esterni all'Amministrazione e comunque riconducibili all'attività istituzionale, di durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore fino ad un massimo di 1,25.

Mansioni

In caso di svolgimento di mansioni relative al profilo a concorso, risultanti da atti formali coevi al conferimento, vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese prestato fino ad un limite massimo di punti 1,20.

Anzianità (solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione)

1. Anzianità nella posizione economica attuale, per ogni anno punti 2;
2. Anzianità nella posizione economica precedente, per ogni anno punti 1;
3. Restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ogni anno punti 0,50;
4. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Incarichi La valutazione degli incarichi viene sospesa, come da accordo sindacale.

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Scaricato dal sito www.rdb115.org

- 4 -

Art. 5

(graduatoria di ammissione al corso di qualificazione)

Sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di cui all'art.4, viene redatta la graduatoria per l'accesso al corso di qualificazione per capo reparto;

A parità di punteggio, è valutata, come titolo di preferenza, l'anzianità complessiva del dipendente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A parità di anzianità complessiva costituisce titolo di preferenza la posizione di ruolo nel profilo di provenienza.

L'ammissione al corso di qualificazione avviene nei limiti dei posti di cui all'art. 1 e secondo l'ordine della graduatoria del presente articolo.

Art. 6

(scelta della sede)

Secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 5 i concorrenti utilmente collocati scelgono la sede di assegnazione tra quelle disponibili di cui all'allegato- B -che costituisce parte integrante del presente bando.

Hanno la precedenza – sempre secondo l'ordine di graduatoria - coloro che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

Ad eccezione del personale aeronavigante – in considerazione della recente istituzione del relativo ruolo–tutti gli altri specialisti(nautici, sommozzatori, e radioriparatori) possono:

A) scegliere esclusivamente le sedi ove operano i relativi nuclei specialistici.

B) qualora i predetti specialisti dovessero scegliere sedi diverse decadono definitivamente dalla specializzazione posseduta.

Tale ultima clausola non verrà applicata al personale elicotterista – che partecipa alla procedura 1.1.2003 – transitato nel settore aeronavigante che, pertanto, ove non indicasse una sede di nucleo, rimarrà assegnato all'attuale sede di servizio.

La rinuncia è ammessa esclusivamente prima dell'inizio del corso: In tal caso si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Scaricato dal sito www.rdb115.org

- 5 -

Art. 7 (corso di qualificazione)

Il Corso ha durata di 5 settimane e si conclude con un esame finale le cui modalità saranno individuate dalla commissione esaminatrice e al quale viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti; l'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

Art. 8 (graduatoria di merito)

La graduatoria finale di merito del corso di cui all'art. 7, approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è formulata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nel nuovo profilo.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5.

Dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

Roma, 21/10/2004

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to (Morcone)